

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE SICILIANA

Composta da:

dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente
dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO - Consigliere
dott.ssa Maria Rita MICCI - Primo Referendario - relatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 377/2018

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64151 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro: XXXXXX XXXXXX ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Messina ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio del difensore sito in via Simone Cuccia n. 45

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Nella pubblica **udienza del 24 gennaio 2018**, sono uditi il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.ssa Maria Luigia Licastro ed il difensore del convenuto, avv. Nicola Messina.

FATTO

In data 21 ottobre 2013 veniva pubblicato, su un noto quotidiano regionale, un articolo di stampa con il quale si denunciava l'avvenuto pagamento da parte del Comune di Trapani delle spese legali, in quanto parte soccombente nel giudizio instaurato, nei confronti del Comune medesimo, per la repressione della condotta antisindacale asseritamente tenuta dal Dirigente del V settore, dott. Xxxxxx Xxxxxx, odierno convenuto.

Più in dettaglio, a seguito della attività istruttoria all'uopo avviata dalla Procura odierna attrice, è emerso che nel mese di settembre 2012 nasceva, all'interno del Comune di Trapani, la Segreteria aziendale del Sindacato SILPOL con l'assegnazione dei seguenti ruoli: Xxxxxx Xxxxxx, segretario aziendale; Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, vice segretario e componente RSU nonché Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, facenti parte del direttivo SILPOL, cui seguiva un'intensa serie di iniziative sindacali.

Gli stessi sarebbero stati vittima di condotta persecutoria antisindacale posta in essere dal Dirigente Xxxxxx Xxxxxx, poi repressa con provvedimenti del Giudice del Lavoro che avrebbe posto le relative spese legali a carico del Comune di Trapani.

La Procura, pertanto, ha citato, a titolo di danno indiretto, l'odierno convenuto per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 3.980,00 a favore del Comune di Trapani, quale somma addebitata al Comune nel giudizio finalizzato alla repressione della condotta antisindacale che la Procura medesima ritiene essere etiologicamente riconducibile alla persona dell'odierno convenuto.

Con ricorso del 7 marzo 2013, infatti, il sindacato ha chiesto al Giudice del Lavoro la repressione della condotta antisindacale asseritamente tenuta dal Dirigente Xxxxxx Xxxxxx nei confronti dei suddetti dipendenti, per avere lo stesso adottato diversi provvedimenti che sembravano essere univocamente finalizzati alla delegittimazione del sindacato ed allo scoraggiamento dello svolgimento delle relative attività sindacali.

Più precisamente, l'Isp. Capo Xxxxxx Xxxxxx, all'epoca dei fatti, era assegnato da circa dieci anni alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale e dal 2009 era responsabile del servizio medesimo, in pattuglia con l'Isp. Xxxxxx Xxxxxx.

Nel ricorso depositato al Giudice del Lavoro si riferiva di una discussione animata avuta proprio tra lo Xxxxxx e l'odierno convenuto a proposito di iniziative sindacali da quest'ultimo non condivise di cui sarebbe stata effettuata una fonoregistrazione, poi allegata al ricorso.

A valle della vicenda, quindi, con provvedimento del 10 novembre 2012 a firma del Xxxxxx Xxxxxx, lo Xxxxxx ed il Xxxxxx venivano comandati disgiuntamente, con turni diversi (mattina e pomeriggio) e, con successivo provvedimento del 17 dicembre 2012 l'Isp. Xxxxxx veniva trasferito dal servizio di Polizia Giudiziaria al servizio viabilità e con diverso ordine di servizio in pari data, allo Xxxxxx veniva revocato l'incarico di Coordinatore/Responsabile del servizio di PG che veniva ricoperto dal Commissario Xxxxxx Xxxxxx. Nel ricorso la vicenda era stata denunciata come danno da demansionamento, con una perdita economica di circa euro 900,00 annui.

Con riferimento, infine, all'Assistente Capo Xxxxxx Xxxxxx veniva denunciata l'assegnazione della stessa, con ordine di servizio a firma del Xxxxxx, a turni festivi serali e notturni, in violazione dei suoi diritti di studente lavoratore, nonché il trasferimento dal servizio tutela ambiente al servizio viabilità esterna.

Anche relativamente alla Xxxxxx venivano denunciati altri episodi definiti come mortificatori, quali l'avvenuta esclusione d'ufficio della stessa dai turni di reperibilità, con conseguente perdita della relativa indennità, nonché una lunga ed immotivata attesa per la conclusione del procedimento relativo alla conversione del rapporto di lavoro da full time a part time.

La Xxxxxx sarebbe stata, infine, vessata anche con la revoca del permesso di prestare servizio presso l'Ufficio Urbanistica presso la Procura della Repubblica tutte le settimane nella giornata del mercoledì, revoca poi, in ogni caso, successivamente caducata, ma comunque seguita dalla espressa richiesta da parte del Dirigente, di effettuare timbratura del badge in entrata ed in uscita presso l'ufficio di appartenenza anche quando la stessa prestava servizio esterno.

Anche l'Isp. Xxxxxx Xxxxxx era stato sanzionato con quattro giorni di sospensione per futili motivi.

Il Giudice del Lavoro, con Decreto depositato il 17 ottobre 2013, ha accolto solo in parte la domanda e, ravvisando solo nelle condotte tenute nei confronti dello Xxxxxx, ingiustamente ricondotto a mansioni inferiori, condotte di natura antisindacale, ha ordinato al Comune di Trapani di ricollocare lo Xxxxxx Xxxxxx alla Sezione di Polizia Giudiziaria con l'incarico di Responsabile - Coordinatore del Servizio, con compensazione delle spese di giudizio per due terzi e condanna per il Comune di rifondere al SILPOL le spese nella misura di euro 690,00.

Il Giudice del Lavoro di primo grado, quindi, ha ritenuto palesemente antisindacale la condotta tenuta nei confronti dello Xxxxxx ed ha, invece, qualificato, come fisiologici e, quindi, dovuti, i provvedimenti emessi nei confronti delle Xxxxxx e del Xxxxxx.

Con riferimento al trasferimento di questi ultimi al settore viabilità, il giudice di prime cure ha ritenuto il provvedimento non lesivo in quanto non definitivo e, in ogni caso, riferito ad un servizio da prestarsi saltuariamente; con riferimento alla posizione della Xxxxxx assegnata ai turni festivi e notturni in violazione dei suoi diritti di studente lavoratore, poi, il giudice di prime cure ha ritenuto la vicenda non rilevante in quanto la Xxxxxx, pochi mesi dopo il provvedimento (febbraio) si era laureata ed, inoltre, era emerso dall'istruttoria che, grazie all'intervento di un legale, era comunque riuscita ad evitare i turni festivi.

La vicenda della Xxxxxx relativa alla mancata assegnazione per un giorno a settimana all'ufficio urbanistica presso la Procura della Repubblica, inoltre, era stata ritenuta dal giudice di prime cure irrilevante in quanto il servizio era stato di lì a poco ripristinato.

Il Comune di Trapani ha proposto impugnazione ed il Giudice del Lavoro ha deciso la questione in secondo grado, con sentenza n. 438 del 16 luglio 2014 ordinando al comune di Trapani di assegnare Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx ai settori e mansioni ricoperti sino al 17 dicembre 2012, rigettando ogni altra domanda e condannando, infine, il Comune di Trapani al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3.980,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Nel merito il Giudice del Lavoro di secondo grado nel ripercorrere la vicenda in punto di fatto, ha ritenuto di dover esaminare i singoli fatti, provvedimenti ed ordini di servizio, nel loro insieme con ciò valutando, non tanto e non solo, il peso specifico di ogni singolo episodio, bensì il legame sinergico degli stessi.

Attraverso questo esame congiunto, quindi, gli eventi sono stati suscettibili di una diversa valutazione da parte del giudice di secondo grado che, pertanto, ha ritenuto di poter qualificare come antisindacali anche quei provvedimenti che erano stati ritenuti irrilevanti dal giudice di primo grado.

Il giudice di secondo grado ha, innanzi tutto, meglio qualificato i provvedimenti che hanno colpito lo Xxxxxx. Quest'ultimo, infatti, nella qualità di Ispettore Capo, avrebbe svolto il ruolo di responsabile del servizio di PG subordinato al Commissario Xxxxxx che, con la sottoscrizione del provvedimento di revoca dal ruolo di responsabile (il provvedimento è sottoscritto da Xxxxxx e non dal Convenuto), avrebbe ricollocato lo Xxxxxx alle sue mansioni originarie. Ciò che ha rilevato per il giudice di secondo grado, pertanto, non è stato il demansionamento in senso tecnico, che sembrerebbe non essere avvenuto, ma la palese concentrazione di provvedimenti e ordini di servizio proprio nei confronti di tutti gli appartenenti al sindacato; detti provvedimenti, pertanto, seppur insignificanti qualora presi singolarmente, assumerebbero tutt'altro peso qualora letti nel loro insieme. Da qui, quindi, la parziale modifica della decisione presa in primo grado.

La Procura, quindi, ha citato in giudizio il Xxxxxx Xxxxxx ritenendo che il pagamento dovuto dal Comune di Trapani fosse riconducibile alla condotta, dallo stesso posta in essere a titolo "*quanto meno di colpa grave se non di dolo*", nella qualità di Dirigente del V settore.

Con memoria del 29 giugno 2017 si è costituito l'odierno convenuto eccependo, in via preliminare, la nullità dell'azione ex art. 17, comma 30 ter del DL 78/2009 avendo la Procura iniziato le sue indagini sulla base di un semplice articolo di giornale che non presentava affatto le caratteristiche della specifica e concreta notizia di danno richieste dalla legge nonché per il mancato rispetto, da parte della Procura, del termine dei 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione medesimo.

Con riferimento al merito la difesa del convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea stante l'inesistenza di un danno che il Xxxxxx dovrebbe indirettamente rifondere. La difesa, infatti, ha voluto precisare che l'azione diretta da cui deriverebbe il danno indiretto contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio è un'azione relativa alla repressione di una condotta antisindacale che ha comportato la refusione delle spese di giudizio; inutile dire che qualora l'amministrazione comunale non avesse deciso di resistere in giudizio e/o di impugnare, non vi sarebbe stata condanna per il Comune alla refusione delle spese. Si comprende, quindi, che il danno per cui oggi è causa non possa essere ricondotto all'attività dell'odierno convenuto, bensì a scelte discrezionali dell'amministrazione comunale medesima.

In ogni caso, il Comune avrebbe potuto benissimo impugnare la sentenza 438/2014 che, a parere della difesa lasciava ampi margini di censurabilità, provando ad ottenere un altro esito, con esclusione e/o alleggerimento delle spese legali.

Inoltre, occorre precisare che i provvedimenti ritenuti antisindacali erano tutti, di per sé, legittimi e che non tutti i provvedimenti e/o ordini di servizio qualificati come antisindacali sono stati posti in essere dal Xxxxxx, così, ad esempio, il provvedimento dell'Xxxxxx nei confronti dello Xxxxxx, con ciò rilevando anche nella quantificazione del danno, nella denegata ipotesi di condanna.

Ai fini di una corretta valutazione della fattispecie, inoltre, la difesa Xxxxxx ha precisato che l'informazione di garanzia che ha raggiunto il suo assistito non riguarda i fatti per cui è causa bensì una vicenda di abuso d'ufficio per violazione di norme che vietano al pubblico dipendente l'esercizio del commercio e della professione nonché di accettare cariche in società aventi scopo di lucro, conclusasi con una sentenza di non luogo a procedere nel gennaio 2015.

All'udienza del 19 luglio 2017 il Collegio ha rigettato con sentenza parziale le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa nel suo atto introduttivo e con separata ordinanza, rinviando per la trattazione del giudizio all'udienza del 24 gennaio 2018, ha onerato la Procura di produrre mandati di pagamento o altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

La Procura ha ottemperato al suddetto incumbente istruttorio producendo il mandato di pagamento e la relativa delibera.

All'udienza del 24 gennaio 2018 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura procedente ha chiesto il ristoro del danno patrimoniale indiretto asseritamente causato al Comune di Trapani dalla condotta antisindacale tenuta dall'odierno convenuto nei confronti di alcuni dipendenti dell'ufficio di Polizia Municipale. Il Collegio, con precedente sentenza parziale ha già rigettato le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa con riferimento all'atto introduttivo del presente giudizio.

La difesa del convenuto ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per avere la Procura iniziato l'azione sulla base di un articolo di stampa generico e non circostanziato e, come tale, privo dei requisiti di specificità e concretezza che devono caratterizzare la notizia di danno, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter del DL 78/2009. Il Collegio, invece, ha ritenuto sussistere sufficienti elementi utili idonei ad assicurare l'avvio di un'istruttoria che è servita unicamente per fare luce su una vicenda già delineata dalla stampa nei suoi tratti essenziali.

La difesa, poi, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione derivante dal mancato rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica dell'invito a dedurre.

Anche questa seconda eccezione è stata rigettata dal momento che la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata per compiuta giacenza in data 17 luglio 2016 e la citazione è stata depositata il successivo 4 gennaio 2017.

Con riferimento al merito occorre ricordare che nella fattispecie la Procura ha prospettato al Collegio una ipotesi di danno indiretto; il Comune di Trapani, infatti, ha pagato all'Organizzazione Sindacale SILPOL le spese processuali dovute per i due giudizi che hanno visto come parti l'Organizzazione Sindacale medesima ed il Comune datore di lavoro per la condotta asseritamente antisindacale tenuta dal Comune di Trapani medesimo.

Non possono essere condivise le argomentazioni difensive in merito alla riconducibilità del danno unicamente alla scelta del Comune di resistere e/o di proporre impugnazione avverso la decisione

di primo grado; la difesa del convenuto, infatti, vorrebbe dare alla scelta del Comune di resistere e/o di proporre impugnazione una valenza assorbente rispetto al nesso di causalità idonea, quindi, ad interrompere ogni nesso etiologico tra la condotta del convenuto ed il presunto danno indiretto. Tale affermazione non è meritevole di accoglimento dal momento che la scelta della parte di resistere in giudizio e/o di impugnare la decisione che la vede soccombente risponde a ragionevoli scelte processuali non censurabili a posteriori, a meno che non se ne dimostri la temerarietà.

La Procura ha ritenuto che la condotta antisindacale contestata dovesse essere riconducibile al Xxxxxx Xxxxxx, odierno convenuto, nella sua qualità di Dirigente del settore di Polizia Municipale del Comune di Trapani.

Nel suo atto introduttivo, infatti, la Procura ha rappresentato che il dott. Xxxxxx Xxxxxx ha tenuto una condotta antisindacale nei confronti di alcuni iscritti alla Segreteria aziendale del sindacato SILPOL e, precisamente, ha contestato il trasferimento del sig. Xxxxxx Xxxxxx dal servizio di polizia giudiziaria al servizio di viabilità nonché il demansionamento del Sig. Xxxxxx Xxxxxx, con revoca dell'incarico di Coordinatore Responsabile del servizio di PG, seguito dal trasferimento dello stesso in turno notturno in dispregio delle sue condizioni di salute. Infine la condotta antisindacale del Xxxxxx avrebbe colpito, a detta della Procura, anche l'Ass. Capo Xxxxxx Xxxxxx la quale sarebbe stata comandata a svolgere turni serali e notturni con pregiudizio del suo diritto allo studio; la stessa, poi, sarebbe stata trasferita dalla Sezione Urbanistica e tutela Ambientale alla viabilità senza alcuna preventiva informazione, sottraendola dall'incarico che la stessa svolgeva in Procura a supporto del Gruppo specializzato in materia di Edilizia ed Urbanistica.

Come meglio esposto in narrativa, con Decreto reso ex art. 28 L 300/70 le richieste dell'Organizzazione Sindacale sono state parzialmente accolte, con l'ordine per il Comune di Trapani di adibire nuovamente lo Xxxxxx Xxxxxx al servizio di Polizia Giudiziaria con l'incarico di Responsabile Coordinatore; successivamente, con sentenza n. 438/2014, il Giudice del Lavoro di Trapani, in secondo grado, ha ordinato di assegnare lo Xxxxxx ai servizi di PG con i compiti e le funzioni dallo stesso svolte sino al 17 dicembre 2012 e, a parziale modifica della sentenza di primo grado, ha ordinato, altresì, di assegnare il Xxxxxx e la Xxxxxx ai settori ed alle mansioni ricoperte sino alla suddetta data condannando, quindi, il Comune al pagamento delle spese di lite per la somma di euro 3.980,00.

Come noto, è definita antisindacale quella condotta che, anche se non tipizzata, sia oggettivamente idonea, in modo diretto o indiretto, a limitare libertà sindacali (Cassazione 3837/2016), colpendo congiuntamente e/o disgiuntamente, il sindacato ed il lavoratore. La norma (art. 28 St. Lav.), infatti, è volutamente generica potendo la condotta limitatoria delle libertà sindacali realizzarsi in una infinità di modi non facilmente classificabili a priori.

Nel caso in esame, al fine di addivenire all'accoglimento della domanda attorea, occorre individuare la sussistenza di una condotta qualificabile come antisindacale riconducibile all'odierno convenuto e che la stessa sia stata posta in essere con colpa grave.

Il Sindacato ha ritenuto illegittimi i provvedimenti posti in essere nei confronti di:

- Xxxxxx Xxxxxx che, divenuto segretario SILPOL dal settembre 2012 si è visto revocare il 17 dicembre 2012 l'incarico di Responsabile Coordinatore del Servizio di PG e, successivamente, il 2 febbraio 2013, è stato trasferito dal Servizio di PG al Servizio viabilità notturna, con pregiudizio per le sue condizioni di salute;
- Xxxxxx Xxxxxx (vicesegretario aziendale SILPOL e componente RSU dal settembre 2012) che, fino al 17 dicembre 2012 aveva beneficiato dei permessi studio poi negati dopo tale data. Dal

17 dicembre 2012, inoltre, la stessa è stata trasferita dal Servizio Urbanistica e Ambiente al servizio di viabilità esterna. Alla stessa è stato, poi, impedito, nel medesimo periodo di recarsi, come aveva fatto da sempre sino a tale data, alla Sezione di PG presso la Procura della Repubblica, ogni mercoledì mattina, impedimento, in ogni caso, successivamente rimosso. Il Sindacato aveva ritenuto, inoltre, lesiva la richiesta rivolta alla Xxxxxx di timbrare il badge in entrata ed in uscita nonché la lunga durata del procedimento finalizzato al riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

- Xxxxxx Xxxxxx che è stato trasferito dal servizio di PG a quello di viabilità.
- Xxxxxx Xxxxxx (direttivo SILPOL) che in data 2 ottobre 2012 è stato colpito da sanzione disciplinare

Il Giudice del Lavoro di Trapani ha ritenuto del tutto irrilevanti, sia in primo che in secondo grado alcuni dei fatti stigmatizzati dal Sindacato e, precisamente, ha ritenuto la durata del procedimento (un mese) finalizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time del tutto fisiologica rispetto all'organizzazione dell'ufficio interessato; parimenti irrilevante è stata ritenuta dal giudice del Lavoro la richiesta di timbratura del badge rivolta alla Xxxxxx, in quanto atto dovuto per tutti i dipendenti ed, infine, irrilevante è stato, poi, ritenuto il procedimento disciplinare apertosi nei confronti del Xxxxxx in quanto risalente ad un periodo anteriore rispetto alla costituzione della Segreteria aziendale SILPOL.

Il giudice di primo grado, con riferimento ai dipendenti espressamente indicati in atto di citazione, ha ritenuto di poter qualificare come antisindacale unicamente la condotta tenuta dal Comune nei confronti dello Xxxxxx, con ciò ordinando il ripristino delle mansioni precedentemente ricoperte.

In secondo grado, però, alla luce di una diversa lettura della vicenda, il giudice ha sinergicamente considerato i fatti a lui prospettati ed ha, quindi, ritenuto di poter qualificare come antisindacale, anche la condotta tenuta dal Comune nei confronti del Xxxxxx e della Xxxxxx, con riferimento all'avvenuto mutamento di funzioni e con conseguente ordine di ripristino di quelle precedentemente svolte.

Con riferimento, però, alla condotta tenuta nei confronti dello Xxxxxx, il Giudice del Lavoro ha ritenuto il "demansionamento" ed il trasferimento non dovuti ed ha, quindi, ordinato il ripristino dello *status quo ante* (assegnazioni dello Xxxxxx al Servizio di PG con funzioni di Responsabile Coordinatore).

Il Giudice di secondo grado, confermando la suddetta statuizione della sentenza di primo grado, ha precisato, però, in punto di fatto, che non si sia trattato di un vero e proprio demansionamento dal momento che in data 17 dicembre 2012, il Commissario Xxxxxx, con un provvedimento a sua firma ha riportato a sé le funzioni di coordinamento, già delegate da un triennio allo Xxxxxx che aveva il grado di Ispettore Capo; il fatto che il Commissario Xxxxxx si sia voluto riappropriare delle funzioni di coordinamento dell'Ufficio di PG proprio subito dopo la costituzione della segreteria SILPOL ha fatto ravvisare, comunque, nella condotta di che trattasi una natura antisindacale, anche da parte del Giudice di secondo grado che, come detto, ha confermato per intero le statuizioni relative allo Xxxxxx.

La vicenda sin qui descritta palesa innegabilmente l'esistenza di una condotta comunque tenuta dal Xxxxxx nei confronti degli altri dipendenti tutta finalizzata alla indiretta limitazione della attività dell'organizzazione sindacale danneggiata, attraverso il porre in essere disposizioni di servizio aventi come destinatari unicamente i membri dell'organizzazione medesima che, con una sincronia temporale che non può non insospettire, si sono trovati tutti colpiti da decisioni organizzative a loro sfavorevoli.

L'aver posto in essere, da parte del Xxxxxx, atti d'ufficio per finalità diverse dall'efficiente funzionamento del medesimo ma volti a pregiudicare unicamente l'organizzazione sindacale che i destinatari degli atti rappresentavano, rivela indubbiamente la condotta gravemente colposa tenuta dal Xxxxxx medesimo.

Il Collegio, pertanto, ritiene la domanda attorea meritevole di accoglimento.

La diversa ricostruzione della vicenda in punto di fatto, da parte del Giudice del Lavoro chiamato in seconda istanza, impone al Collegio, però, di rimodulare il *quantum* del risarcimento richiesto dall'attore pubblico.

E' emerso, infatti, che uno dei tre atti di demansionamento oggetto di condanna nei confronti del Comune di Trapani, non sia stato posto in essere dal Xxxxxx, bensì da tale Commissario Xxxxxx che si sarebbe riappropriato di funzioni un tempo proprie.

Il Collegio ritiene, pertanto, riconducibili alla condotta del Xxxxxx unicamente gli atti che hanno colpito il Xxxxxx e la Xxxxxx.

La somma originariamente richiesta in pagamento a titolo di risarcimento di danno indiretto deve essere, pertanto, decurtata della quota di danno indiretto non riconducibile al Xxxxxx. Ritenendo che ciascuno dei tre atti di demansionamento censurato in secondo grado possa avere il medesimo peso specifico nella causazione del danno di che trattasi, il Collegio ritiene, pertanto, di dover condannare il Xxxxxx unicamente al pagamento della somma di euro 2.653,33 (duemilaseicentocinquantatre/33), pari ai due terzi dell'intero danno contestato, a favore del Comune di Trapani.

Sulla suddetta somma deve calcolarsi la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio da versare allo Stato, sono liquidate a cura della Segreteria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, **condanna XXXXXX XXXXXX** al risarcimento del danno dieuro 2.653,33 (duemilaseicentocinquantatre/33) a favore del Comune di Trapani, con rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 331,54 (euro trecentotrentuno/54).

Così deciso in Palermo, il 24 gennaio 2018

L'estensore
F.to Maria Rita Micci

Il Presidente
F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 27 aprile 2018
Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele